

# ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'ALTO JONIO

Sede legale: Corso G. Grisolia - Palazzo Grisolia - Amendolara (CS)

Codice fiscale 94022500782.

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA


L'anno 2015, il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 17:30, presso la sede dell'Associazione in Oriolo, si riunisce l'Assemblea dei soci per decidere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche dello Statuto dell'Associazione;

Sono presenti tutti i Soci dell'Associazione ed il Presidente Antonio Pagano.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Antonio Pagano



Sull'unico punto all'ordine del giorno, l'Assemblea prende la parola il Presidente dell'Associazione dott. Antonio Pagano il quale propone le seguenti modifiche statutarie:

All'articolo 2, secondo comma, punto secondo, dopo le parole: " appartenenti alle categorie più deboli", aggiungere, in fine, le seguenti: ", anche proponendosi come operatore ausiliario di microcredito a favore delle categorie sopraindicate, successivamente all'erogazione a loro favore di microcredito da parte degli Istituti finanziari autorizzati, ai sensi dell'articolo 111, comma 4, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385";

All'articolo 6, aggiungere in fine, all'elenco degli organi il seguente: "il Comitato di Controllo per il microcredito";

Dopo l'articolo 15, è introdotto il seguente articolo: "15-bis. È costituito il Comitato di Controllo per il microcredito, composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilità previsti all'articolo 8, comma 1, del d.m. 17 ottobre 2014, nm. 176, di attuazione della disciplina del microcredito e per cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2399 del codice civile".

Con tali modifiche che si propongono, si intende meglio precisare ciò che già la disposizione dell'articolo 2 dello Statuto conteneva in nuce, anche ad una lettura coordinata con il successivo punto 4 del comma, vale a dire la possibilità di sostenere le attività di impresa dei soggetti deboli del territorio (giovani, donne, disoccupati).

Si tratta di soggetti c.d. non bancabili che non trovano ascolto normalmente nei circuiti bancari, proprio a causa della loro fragilità economica.

Con il microcredito è invece possibile dare udienza a queste istanze e una associazione rappresenta il veicolo ideale per dare assistenza ad iniziative di natura sociale.

In particolare, la nostra Associazione ritiene di poter conseguire, con questa iniziativa, anche una visibilità che le consente di incanalare il territorio verso indirizzi progettuali meritevoli realmente di ascolto, anche appunto in funzione dell'interesse collettivo, oltre che individuale.

L'espressa menzione nello Statuto dell'attività di microcredito è richiesta dall'articolo 11 del d.m. 17 ottobre 2014, numero 176; di attuazione della disciplina del microcredito prevista, in generale, dall'articolo 111 sopra richiamato.

Lo stesso dicasi per la costituzione di un organismo interno di controllo sulle attività dell'Associazione, denominato Comitato di controllo per il microcredito.

L'Assemblea, dopo ampia discussione approva la proposta del Presidente.


Il Presidente Antonio Pagano, alla luce delle modifiche statutarie appena approvate, propone all'Assemblea l'apertura della partita iva, come conseguenza logica della deliberazione di cui al punto 1).

L'Assemblea, dopo ampia discussione approva l'apertura della partita iva come proposta del Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola; il Presidente dell'Assemblea, alle ore 16,00, dichiara chiusa l'assemblea previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Al presente verbale si allega copia dello statuto aggiornato.

Il Presidente  
(Antonio Pagano)



Il Segretario  
( Giuseppe Corrado )



**ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'ALTO IONIO**

*In memoria del magistrato Umberto Pagano*

**STATUTO**

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized monogram or set of initials.A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized monogram or set of initials.



## STATUTO

### COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

#### Articolo 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 12 e sg. cod. civ., l' "Associazione per lo sviluppo dell'Alto Ionio", intitolata alla memoria del magistrato Umberto Pagano, già cittadino onorario di Amendolara (CS).

L'Associazione ha sede in Amendolara.

L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro, neppure indiretto, ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Associazione si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge n. 383/2000.

#### Articolo 2

L'associazione ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale, ambientale, economico e sociale del territorio dell'Alto Ionio, valorizzando la cultura locale, l'integrità del territorio, il lavoro e la legalità.

L'associazione intende condurre progetti, promuovere attività e organizzare iniziative e manifestazioni finalizzate alla realizzazione degli scopi indicati nello statuto. In particolare, e solo a titolo esemplificativo nell'ambito del pieno e lecito perseguimento degli scopi sociali dianzi richiamati, si occuperà di:

promuovere l'iniziativa culturale sul presupposto della sua centralità per lo sviluppo anche economico del territorio; promuovere attività di ricerca socio-economica, storico-culturale e ambientale anche attraverso iniziative volte a incentivare l'apporto di giovani studiosi di origine locale, istituendo premi, borse di studio, stage etc;

promuovere attività formative volte a valorizzare le attività economiche tipiche del territorio, favorendo l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani donne e individui appartenenti alle categorie più deboli, anche proponendosi come operatore ausiliario del microcredito, a favore delle categorie sopraindicate successivamente all'erogazione a loro favore di microcredito da parte degli Istituti finanziari autorizzati, ai sensi dell'articolo 111, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;

proporsi alle Amministrazioni locali come punto di riferimento per l'elaborazione di strategie di sviluppo e di rilancio del territorio;

supportare l'iniziativa imprenditoriale nell'ambito delle finalità dell'Associazione, anche assumendo direttamente iniziative economiche a carattere commerciale, agricolo e artigianale, nei limiti indicati dalla legge 383\2000;

organizzare e promuovere forme di volontariato negli ambiti indicati negli scopi dello statuto;

collaborare, in qualsiasi forma, con enti ed organismi di qualsiasi tipo (associazioni, fondazioni), al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni; in tal senso, l'Associazione intende proporsi come istanza di secondo grado, capace di accogliere al suo interno il contributo delle altre realtà associative, al fine di organizzare in modo il più possibile unitario l'offerta culturale sul territorio;

L'Associazione potrà collaborare con Amministrazioni pubbliche e private ritenute idonee ai predetti scopi, stipulando con esse, se opportuno, accordi e convenzioni.

### Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata.

### SOCI

#### Articolo 4

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi dell'Associazione formulati con il presente statuto. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione della stessa e gli altri soggetti che, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o per estinzione dell'Associazione. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde, altresì, qualora egli non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi il Consiglio Direttivo, accertata la sussistenza di dette circostanze, comunicherà al socio interessato, con lettera raccomandata, il provvedimento di esclusione.

I soci che, comunque, cessano dall'appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

#### Articolo 5

I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare e alle scadenze fissate dall'Assemblea.

L'Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.

Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

### ORGANI

#### Articolo 6

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;



- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- Il Comitato di controllo per il microcredito;

Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.

#### Articolo 7

L'Assemblea è composta da tutti i soci. L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo tramite il Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante posta elettronica da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- deliberare sul bilancio consuntivo;
- esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.
- Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio Direttivo. Ogni socio può ricevere non più di due deleghe.

QJ G.C.

#### Articolo 8

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina per l'occasione chi la presiede. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

#### Articolo 9

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci; quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

#### Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Esso è composto da tre a cinque membri scelti tra i soci.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con i nominativi che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.


Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. La nomina del Presidente e del Vice Presidente ed ogni variazione della composizione del Consiglio Direttivo debbono risultare dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo per l'attività svolta, salvo il rimborso delle spese come previsto dal precedente art. 6.

#### Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata postale o a mano o per via telematica da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta l'anno per ogni esercizio, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in



caso di parità prevale il voto del Presidente; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Articolo 12

Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;
- deliberare in merito ad ogni atto relativo all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione e l'esclusione o la decadenza dei soci;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci o ad associati dei propri soci.

#### Articolo 13

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l'esterno; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro consigliere. In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

#### Articolo 14

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli.

QP      GL





#### Articolo 15

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Segretario provvede all'invio delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all'Associazione.

#### Articolo 15-bis

E' costituito il Comitato di controllo per il microcredito, composto da tre membri in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dell'articolo 8, comma 1, del D.m. 17 ottobre 2014, N. 176, di attuazione della disciplina del microcredito, per cui non ricorrano le condizioni previste dell'articolo 2399 del codice civile.

### RISORSE ECONOMICHE

#### Articolo 16

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

### ESERCIZIO FINANZIARIO

#### Articolo 17

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione sulla gestione a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria annuale convocata per l'approvazione. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non

QP qc

potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

## SCIoglimento

### Articolo 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 19

La quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prender parte alle attività dell'Associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.

### Articolo 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, di quelle in materia di associazioni senza fine di lucro ed in particolare della legge n. 383/2000 recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle corrispondenti leggi regionali.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE  
DI ROMA - Ufficio Territoriale  
Registrata in data 23/11/15 al n. 4268  
Versato € 200,00 (Euro) duecento / 00  
IL DIRETTORE